CAMERA DEI DEPUTATI N. 3367

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALIPRANDI

Norme per il rilascio dei visti turistici d'ingresso sul territorio italiano a cittadini albanesi

Presentata l'8 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Continua con drammatica costanza il problema dell'immigrazione incontrollata di cittadini provenienti dall'Albania. Ci troviamo di fronte ad una situazione che deve essere regolamentata e controllata. Una problematica complessa che investe tutti gli aspetti della vita nel nostro Paese che deve essere affrontata con raziocinio e senso della prospettiva futura valutando ampiamente e globalmente il fenomeno, peraltro inarrestabile. Assistiamo all'aumento costante della criminalità, all'accrescimento di tensioni che pervadono il Paese. Non ci dobbiamo porre verso questi problemi con atteggiamenti pietistici che significano null'altro che porte aperte a tutti pensando che l'accoglienza indiscriminata sia fonte di civiltà. Non dobbiamo peraltro nemmeno irrigidirci in atteggiamenti fobici o discriminatori ma varare delle norme che regolamentino efficacemente l'immigrazione di questi cittadini. A questo proposito appare applicabile una norma che codifichi anche le modalità di rilascio dei visti turistici ai cittadini albanesi, usati a volte per ottenere un ingresso regolare passando poi ad un'esistenza irregolare sul territorio, allo scopo di arginare il fenomeno con l'introduzione di una cauzione che renda più arduo l'utilizzo del visto turistico per scopi diversi da quelli per cui viene rilasciato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I visti turisti ai cittadini albanesi sono rilasciati per un periodo da 3 a 6 mesi solo dopo l'avvenuto deposito da parte del cittadino albanese stesso di un deposito cauzionale.

2. L'ammontare del deposito è fissato in 3 milioni di lire italiane.

3. Il deposito cauzionale di cui al comma 1 è restituito all'atto del rientro del cittadino albanese nel Paese d'origine.

4. Qualora il cittadino albanese non rientri nel proprio Paese entro i termini stabiliti nel comma 1, il deposito cauzionale è incamerato in un apposito fondo istituito a sostegno delle spese sostenute dallo Stato per affrontare le problematiche inerenti l'immigrazione.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3367
Lire 500